

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3356

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(SCAJOLA)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

(RONCHI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009

Presentato il 29 marzo 2010

ONOREVOLI DEPUTATI! — La presente Convenzione definisce le procedure che le Parti contraenti devono seguire in merito alla redistribuzione degli introiti derivanti dalle spese di riscossione, allorché le ri-

sorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea, nel caso in cui si ricorra alla procedura dello sdoganamento centralizzato, quale definita dall'articolo 106 del codice doganale co-

munitario aggiornato (regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008).

Tale procedura offre a un operatore economico la possibilità di presentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio doganale del luogo ove egli è stabilito, indipendentemente dal luogo in cui le merci entrano, escono o sono presentate nel territorio doganale dell'Unione europea. Il luogo della dichiarazione è, quindi, dissociato dal luogo dove le merci sono fisicamente presentate e le responsabilità sono divise tra i differenti uffici coinvolti: la dogana di entrata o uscita è responsabile per la custodia e i controlli sulle merci, richiesti dall'ufficio doganale di importazione o esportazione; la dogana interna di importazione o esportazione è, invece, responsabile per le altre formalità e per i controlli connessi alle misure di politica tariffaria, fiscale e commerciale da applicare alle merci dichiarate.

La gestione dello sdoganamento centralizzato comporta spese amministrative nei due Stati membri, allorché le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica in uno Stato membro, ma sono presentate alla dogana di un altro Stato membro. Ciò giustifica una parziale redistribuzione degli introiti derivanti dalle spese di riscossione, che sono trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea, in conformità al regolamento (CE) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000.

La percentuale che gli Stati membri sono autorizzati a trattenere, come spese di riscossione, sugli importi da versare al bilancio dell'Unione europea a titolo di dazi, è pari al 25 per cento come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 3, della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007.

La Convenzione prevede una ripartizione al 50 per cento del rimborso delle spese di riscossione tra i due Paesi interessati dallo sdoganamento centralizzato, atteso che le relative attività sono svolte in entrambi i Paesi.

La Convenzione si articola in quattro capitoli.

Il capitolo I riguarda l'ambito di applicazione della Convenzione e le definizioni.

In particolare:

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione della Convenzione, riferendolo all'istituto dello sdoganamento centralizzato, ivi compreso il caso in cui questo sia integrato da semplificazioni previste in conformità al citato codice doganale aggiornato e all'autorizzazione unica per l'immissione in libera pratica, come definita dall'articolo 1, punto 13), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993;

L'articolo 2 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi della Convenzione.

Il capitolo II è focalizzato sulla tematica centrale della Convenzione e riguarda la determinazione e la redistribuzione degli introiti derivanti dalle spese di riscossione.

In particolare:

L'articolo 3 prevede che lo Stato membro cui appartiene l'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione e dove viene presentata la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica delle merci deve notificare le informazioni relative all'importo delle spese di riscossione da redistribuire allo Stato membro cui appartiene l'autorità doganale che l'assiste per quanto riguarda il controllo della procedura e lo svincolo delle merci. L'articolo disciplina, altresì, il contenuto delle informazioni che le autorità doganali dei due Stati membri si devono scambiare per consentire l'effettiva redistribuzione degli introiti derivanti dalle spese di riscossione;

L'articolo 4 stabilisce che l'ammontare delle spese di riscossione che deve essere redistribuito è pari al 50 per cento dell'importo di spese di riscossione trat-

tenute dallo Stato membro cui appartiene l'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione all'immissione in libera pratica;

L'articolo 5 disciplina il pagamento dell'importo, individuandone i termini temporali, in conformità agli articoli 9 e 10 del citato regolamento (CE) n. 1150/2000. In particolare il paragrafo 2 dell'articolo 5 prevede l'applicazione di un interesse di mora nel caso di superamento dei termini indicati al paragrafo 1. Tale interesse, per gli Stati membri che partecipano alla terza fase dell'Unione economica monetaria, è quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale (tasso di riferimento) aumentato di due punti percentuali. Per gli Stati che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica monetaria, il tasso di riferimento è il tasso equivalente fissato dalla loro banca centrale nazionale.

Il capitolo III, composto di un unico articolo, riguarda la risoluzione delle controversie: si tratta dell'articolo 6, il quale affida la risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione o al funzionamento della Convenzione all'attività negoziale e, in via residuale, la devolve a un conciliatore designato di comune accordo dalle Parti contraenti interessate.

Il capitolo IV concerne l'attuazione e le disposizioni finali della Convenzione.

In particolare:

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore della Convenzione. Essa è prevista novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro contraente avrà espletato tutte le procedure interne per l'adozione della Convenzione stessa. La Convenzione potrà tuttavia essere applicata prima del termine citato tra gli Stati membri che abbiano già espletato tutte le procedure interne. Il depositario della Convenzione è il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea;

L'articolo 8, rinviando alle procedure già fissate dagli articoli precedenti, prevede la possibilità, da parte di ogni Parte contraente, di proporre modifiche alla Convenzione, in particolare per il caso in cui uno Stato membro subisca gravi perdite di bilancio a seguito della sua applicazione, e ne disciplina l'adozione e l'entrata in vigore;

L'articolo 9 introduce la possibilità di riesaminare la Convenzione entro tre anni dalla data di applicazione del codice doganale aggiornato;

L'articolo 10 contempla la procedura di denuncia della Convenzione.

L'applicazione della Convenzione non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Attualmente, allo Stato membro che immette una spedizione in libera pratica spetta un rimborso, a titolo di spese di riscossione sostenute, pari al 25 per cento delle risorse proprie riscosse.

La Convenzione prevede una ripartizione al 50 per cento del rimborso delle spese di riscossione tra i due Paesi interessati dallo sdoganamento centralizzato, atteso che le relative attività sono svolte in entrambi i Paesi.

Le istituzioni europee, che hanno presentato il testo della Convenzione, le autorità doganali che si sono coordinate tra di loro e gli organi nazionali che sono stati interessati per gli aspetti di competenza, non essendo possibile prevedere il comportamento degli operatori economici circa l'utilizzazione dell'istituto dello sdoganamento centralizzato e quindi gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla diversa attribuzione del rimborso delle spese di riscossione, hanno, in via cautelare, previsto che:

la Convenzione debba essere rivista e, in caso, modificata dalle Parti contraenti al più tardi tre anni dopo la data di applicazione del codice doganale aggiornato (articolo 9). In questo modo solo

attraverso la pratica attuazione si potrà verificare, nell'arco di un congruo periodo, se vi siano stati effetti finanziari tali da suggerire una modifica della Convenzione;

qualsiasi Parte contraente può richiedere la modifica della Convenzione, anche

prima dei tre anni stabiliti dall'articolo 9, in caso subisca gravi perdite di bilancio (articolo 8);

infine, ogni Parte contraente può denunciare la Convenzione in qualsiasi momento (articolo 10).

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

A) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.

Il provvedimento è diretto a rendere esecutive in Italia le disposizioni della Convenzione che definisce le procedure che gli Stati membri devono seguire in merito alla redistribuzione degli introiti derivanti dalle spese di riscossione, allorché le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea, nel caso in cui si ricorra alla procedura dello sdoganamento centralizzato (come definito dall'articolo 106 del codice doganale aggiornato, di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008). Tale procedura offre a un operatore economico la possibilità di presentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio doganale del luogo ove egli è stabilito, indipendentemente dal luogo in cui le merci entrano, escono o sono presentate nel territorio doganale dell'Unione europea. Il luogo della dichiarazione (e della percezione dei diritti per l'immissione in libera pratica) è, quindi, dissociato dal luogo dove le merci sono fisicamente presentate. Le responsabilità sono, quindi, divise tra i differenti uffici doganali coinvolti.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale.

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto la Convenzione rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

Esso, pertanto, è conforme alla Costituzione laddove, all'articolo 87, ottavo comma, questa prevede che il Presidente della Repubblica ratifichi i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere, e non incide su altri diritti riconosciuti dalla Costituzione stessa.

PARTE II

CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
E INTERNAZIONALE*A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il presente provvedimento non solleva problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, in quanto trattasi della ratifica di

una Convenzione conclusa in sede di Unione europea, secondo le procedure proprie della stessa Unione, in cui le Parti contraenti sono gli Stati membri della stessa. In particolare, il testo della Convenzione che si va a ratificare disciplina la redistribuzione degli introiti derivanti dalle spese di riscossione connesse alla procedura dello sdoganamento centralizzato, allorché le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea. Tale istituto è stato introdotto nella normativa comunitaria con il citato regolamento (CE) n. 450/2008, che istituisce un nuovo codice doganale comunitario. Il menzionato codice è entrato in vigore il 24 giugno 2008, anche se la maggior parte degli articoli, come previsto dall'articolo 188 del predetto regolamento, sarà applicabile quando entreranno in vigore le disposizioni di applicazione che sono attualmente in elaborazione presso i servizi della Commissione europea.

PARTE III

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni dei termini contenuti nella Convenzione sono indicate nell'articolo 2 e non si discostano, nella sostanza, da quelle contenute nei testi normativi che hanno ad oggetto la materia doganale e, pertanto, non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nella normativa dell'Unione europea.

B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'articolo 106 del codice doganale aggiornato prevede l'istituzione dello sdoganamento centralizzato, il quale comporta, per la sua applicazione, la necessità di stabilire preventivamente tra gli Stati membri il meccanismo per una corretta redistribuzione degli introiti derivanti dalle spese di riscossione, allorché le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea.

Il Consiglio dell'Unione europea, all'atto di adottare la posizione comune sul codice doganale aggiornato, ha rilasciato una dichiarazione unilaterale (doc. 13322/07 ADD 1 del 5 ottobre 2007) in base alla quale sottolineava la necessità di stabilire un meccanismo per redistribuire l'allocazione delle spese di riscossione, tenuto conto del coinvolgimento delle amministrazioni doganali nelle operazioni di importazione ed esportazione. Questo meccanismo doveva fondarsi su una base giuridicamente vincolante ed essere operativo entro la data di entrata in vigore del codice doganale aggiornato.

I servizi legali del Consiglio avevano illustrato i due approcci normativi possibili per stabilire un sistema generale per l'allocazione delle spese di riscossione, ossia stipulare una convenzione tra gli Stati membri (uno strumento normativo internazionale), oppure adottare un atto comunitario, mediante un emendamento del regolamento (CE) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, che dà attuazione alla citata decisione n. 2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007. Tale ultima soluzione risultava preferibile in termini di speditezza delle procedure, ma escludeva, di fatto, per motivi di opportunità politica, qualsiasi forma di flessibilità, come l'inserimento di una clausola di revisione. Tenuto conto dell'alea circa l'impatto sui bilanci nazionali, derivante dalle scelte degli operatori commerciali circa l'utilizzo dell'istituto dello sdoganamento centralizzato, si è preferito ricorrere allo strumento amministrativo della convenzione, che presenta opportunità di maggiore flessibilità, mediante la previsione di un'apposita clausola di possibile modifica della convenzione stessa, nel caso in cui uno Stato membro subisca « gravi perdite di bilancio a seguito dell'applicazione della Convenzione » (articolo 8).

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE
RELATIVA ALLO SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO,
CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DELLE SPESE DI RISCOSSIONE
NAZIONALI TRATTENUTE ALLORCHÉ LE RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI
SONO MESSE A DISPOSIZIONE DEL BILANCIO DELL'UE

CONV/CUST/it 1

LE PARTI CONTRAENTI, Stati membri dell'Unione europea:

VISTA la decisione 2007/436/CE, EURATOM, del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ("la decisione"),

CONSIDERANDO il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della succitata decisione relativa al sistema delle risorse proprie ("il regolamento"),

CONSIDERANDO che lo sdoganamento centralizzato, e altre semplificazioni delle formalità doganali, ai sensi del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario ("il codice doganale aggiornato") può contribuire alla creazione di condizioni propizie al commercio,

CONSIDERANDO che l'autorizzazione unica quale definita all'articolo 1, punto 13 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione prevede gli stessi benefici per il periodo fino all'applicazione del codice doganale aggiornato,

CONSIDERANDO la dichiarazione del Consiglio, del 25 giugno 2007, sulla condivisione delle spese di riscossione dei dazi, sull'IVA e sulle statistiche elaborate nel quadro del sistema di sdoganamento centralizzato e la dichiarazione del Consiglio e della Commissione, del 25 giugno 2007, sulla valutazione del funzionamento del sistema di sdoganamento centralizzato,

TENUTO CONTO degli articoli 17 e 120 del codice doganale aggiornato che prevedono rispettivamente il riconoscimento della validità delle decisioni prese dalle autorità doganali in tutta la Comunità, nonché la forza probante dei risultati delle verifiche in tutto il territorio della Comunità,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) la gestione dello sdoganamento centralizzato, che può essere integrata da semplificazioni delle formalità doganali, comporta, allorché le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica in uno Stato membro ma sono presentate alla dogana di un altro Stato membro, spese amministrative nei due Stati membri. Questo giustifica una redistribuzione parziale delle spese di riscossione che sono trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio comunitario in conformità del regolamento.
- (2) Tale redistribuzione, effettuata dalla Parte contraente in cui è presentata la dichiarazione in dogana a favore della Parte contraente in cui sono presentate le merci, corrisponde in totale al 50% delle spese di riscossione trattenute.
- (3) Una corretta attuazione della redistribuzione delle spese di riscossione necessita dell'adozione di procedure specifiche sotto forma di convenzione tra le Parti contraenti.
- (4) La presente convenzione deve essere applicata dalle Parti contraenti in conformità alle rispettive norme e procedure nazionali,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1

1. La presente convenzione definisce le procedure, relative alla redistribuzione delle spese di riscossione allorché le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, che le Parti contraenti seguono in caso di sdoganamento centralizzato, quale definito dall'articolo 106 del codice doganale aggiornato, qualora le merci siano dichiarate per l'immissione in libera pratica in uno Stato membro ma siano presentate alla dogana di un altro Stato membro.
2. Le procedure di cui al paragrafo 1 si applicano altresì se il concetto di sdoganamento centralizzato è integrato da semplificazioni previste in conformità al codice doganale aggiornato.
3. Le procedure di cui al paragrafo 1 si applicano anche all'autorizzazione unica quale definita dall'articolo 1, punto 13 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, per l'immissione in libera pratica.

ARTICOLO 2

Ai fini della presente convenzione si intende per:

- a) "autorizzazione": qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali che consente l'immissione in libera pratica delle merci all'ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilito il titolare dell'autorizzazione, indipendentemente dall'ufficio doganale dove sono presentate le merci;

- b) "autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione": le autorità doganali dello Stato membro partecipante che consentono l'immissione in libera pratica delle merci all'ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilito il titolare dell'autorizzazione, indipendentemente dall'ufficio doganale dove sono presentate le merci;
- c) "autorità doganali che forniscono assistenza": le autorità doganali dello Stato membro partecipante, le quali assistono le autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione per quanto riguarda il controllo della procedura e lo svincolo delle merci;
- d) "dazi all'importazione": i dazi doganali dovuti all'importazione delle merci;
- e) "spese di riscossione": gli importi che gli Stati membri sono autorizzati a trattenere in conformità all'articolo 2, paragrafo 3 della decisione o ad una corrispondente disposizione di qualsiasi altra decisione successiva che la sostituisca.

CAPITOLO II

DETERMINAZIONE E RIDISTRIBUZIONE DELLE SPESE DI RISCOSSIONE

ARTICOLO 3

1. Lo Stato membro delle autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione notifica allo Stato membro delle autorità doganali che forniscono assistenza, per via elettronica oppure, ove non disponibile, con qualsiasi altro mezzo idoneo, le pertinenti informazioni concernenti l'importo delle spese di riscossione da ridistribuire.

2. Le autorità doganali che forniscono assistenza comunicano alle autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione:
- a) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente a ricevere le informazioni a norma del paragrafo 1;
 - b) gli estremi del conto bancario da utilizzare per il versamento dell'importo delle spese di riscossione da ridistribuire.
3. Le pertinenti informazioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:
- a) l'identificazione dell'autorizzazione;
 - b) la data in cui l'importo delle risorse proprie accertate è accreditato in conformità degli articoli 9 e 10 del regolamento;
 - c) l'importo delle risorse proprie messe a disposizione, tenuto conto dell'eventuale rimborso o recupero a posteriori dei dazi all'importazione;
 - d) l'importo delle spese di riscossione trattenute.

ARTICOLO 4

L'importo delle spese di riscossione che lo Stato membro delle autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione deve ridistribuire allo Stato membro delle autorità doganali che forniscono assistenza è pari al cinquanta per cento (50%) dell'importo delle spese di riscossione trattenute.

ARTICOLO 5

1. Il pagamento dell'importo di cui all'articolo 4 è effettuato nel mese nel corso del quale l'importo delle risorse proprie accertato è accreditato in conformità agli articoli 9 e 10 del regolamento.

2. Sull'importo di cui al paragrafo 1 viene applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento.

Il tasso dell'interesse di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata anteriormente al primo giorno di calendario del semestre in questione ("tasso di riferimento"), più due punti percentuali.

Qualora lo Stato membro a cui appartengono le autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione non partecipi alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento di cui sopra è il tasso equivalente fissato dalla propria banca centrale nazionale. In questo caso il tasso di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre in questione si applica per i sei mesi successivi.

CAPITOLO III

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 6

Le eventuali controversie tra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione o al funzionamento della presente convenzione sono per quanto possibile risolte in via negoziale. Ove non si giunga ad una soluzione entro il termine di tre mesi, le Parti contraenti interessate possono, di comune accordo, designare un conciliatore per risolverle.

CAPITOLO IV

ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 7

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea agisce in qualità di depositario della presente convenzione.

2. Gli Stati membri dell'Unione europea possono divenire Parti contraenti della presente convenzione depositando presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, una volta espletate le procedure interne richieste per l'adozione della presente convenzione.
3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro firmatario ha dichiarato di aver espletato tutte le procedure interne necessarie per la sua adozione. Fino all'entrata in vigore, ogni Stato membro che abbia ottemperato a tali procedure può tuttavia dichiarare che applicherà la convenzione, nei suoi rapporti con gli Stati membri che hanno formulato la stessa dichiarazione, in relazione alle disposizioni cui si applica la presente convenzione.
4. Tutti gli accordi amministrativi tra Stati membri, concernenti la redistribuzione degli importi delle spese di riscossione in situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione, sono sostituiti dalle disposizioni della presente convenzione a decorrere dalla data della sua applicazione tra gli Stati membri interessati.

ARTICOLO 8

1. Ogni Parte contraente può proporre modifiche alla presente convenzione, in particolare se la Parte contraente subisca gravi perdite di bilancio a seguito dell'applicazione della presente convenzione. Ogni proposta di modifica è inviata al depositario di cui all'articolo 7, il quale ne dà comunicazione alle Parti contraenti.

2. Le modifiche sono adottate di comune accordo dalle Parti contraenti.
3. Le modifiche adottate in base al paragrafo 2 entrano in vigore a norma dell'articolo 7.

ARTICOLO 9

La presente convenzione è riesaminata dalle Parti contraenti al più tardi tre anni dopo la data di applicazione del codice doganale aggiornato e se necessario può essere modificata sulla base di tale riesame in conformità all'articolo 8.

ARTICOLO 10

1. Qualsiasi parte contraente può denunciare la presente convenzione mediante notifica al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Gli effetti della denuncia decorrono trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento, da parte del Segretario generale, della relativa notifica.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.


Fatto a Bruxelles, decimo giorno di marzo nell'anno duemilanove in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. L'originale è depositato presso gli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Овај документ је одобрено копије на оригинала, депозитан у архивите на Генерални секретаријат на Савету у Бриселу.
 El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
 Predchazi text je overeným opisem originálu uloženého v archívu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
 Foranstående tekst är en bekräftad genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
 Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
 Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhivi Brüsselis.
 Το άνωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου που είναι κατατεθειμένο στο άρχειο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
 The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
 Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.
 Is cóip dhilis dheimhíthé é an téacs roimhe seo den scríbhinn bhunaidh a taisceadh i gcardlann Ard Rúnaíochta na Comhairle sa Bhrúiséal.
 Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
 Šis teksts ir apliecinām kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvā Briselē.
 Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
 A fontl szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irodájában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
 A text precedenti huwa kopja tseerifikata vera ta' l-original udepozitat fl-arkivi tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel.
 De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.
 Powyższy tekst jest kopją poświadczoną za zgodność z oryginałem złożonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
 O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
 Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.
 Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archívoch Ģenerálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
 Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponirana v arhivu Ģeneralnega sekretariata Sveta v Bruslju.
 Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jälleensä Brysselissä olevan neuvoston pääsihteerin arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
 Övansående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

- Kijonken,
- Bruselas,
- Brusel,
- Bruxelles, den
- Brüssel, den
- Brüssel,
- Βρυξέλλες,
- Brussels,
- Bruxelles, le
- An Bhruiséal,
- Bruxelles, addi,
- Briuseli,
- Briuselis,
- Brüsszel,
- Brüssel, il
- Brussel,
- Brusela, daia
- Bruxelas, em
- Bruxelles,
- Brusel
- Bruselj,
- Bryssel,
- Bryssel den


20-03-2009

За Генералния секретар/Висш представител на Съвета на Европейския съюз
 Por el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Unión Europea
 Za generálního tajemníka/vysokého představitele Rady Evropské unie
 For Generalsekretären/högstställande representerant för Rådet för Den Europeiska Union
 Für den Generalsekretär/Hohen Vertreter des Rates der Europäischen Union
 Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär/kõrge esindaja hinde!
 Για το Γενικό Γραμματέα/Υπφο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 For the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Union
 Pour le Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne
 Thairceann Ard Rúnaí/Ardionadaí Chomhairle an Aontais Eorpáigh
 Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unione europea
 Eiropas Savienības Ģenerālsekretārs/Augstā pārstāvja vārds
 Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus/vyriausiojo įgaliotinio vardu
 Az Európai Unió Tanácsának főtitkára/Isképviseletje részéről
 Ghlas-Segretarjā Ģenerālī/Rapprezentant, Ģholī tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea
 Voor de Secretaris-Generaal/Hoge Verantwoordiger van de Raad van de Europese Unie
 W imieniu Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela Rady Unii Europejskiej
 Pentru Secretarul General/Inaltul Reprezentant al Consiliului Uniunii Europene
 Za generálního tajemníka/vysokého splnomocnenca Rady Evropskej únie
 Za generalnega sekretarja/visokega predstavnika Sveta Evropske unije
 Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin/kokkein edustajan puolesta
 På generalskreterären/höge representerantens för Europeiska unionens råd vägnar




K. GRETSCHMANN
Directeur Général


Voor de Regering van het Koninkrijk België
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Für die Regierung des Königreichs Belgien



За Правителството на България




Za vládu České republiky




For regeringen for Kongeriget Danmark




Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland




Eesti Vabariigi välisuse nimel




Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland




Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por el Gobierno del Reino de España



Pour le gouvernement de la République française




Per il Governo della Repubblica italiana

Giulio Tremonti

Για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας




Latvijas Republikas valdības vārdā



Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu




Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg




A Magyar Köztársaság kormánya részéről



Għall-Gvern ta' Malta




Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Regierung der Republik Österreich




W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej



Pelo Governo da República Portuguesa




Pentru Guvernul României




Za vládu Republike Slovenije



Za vládu Slovenskej republiky



Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar



På svenska regeringens vägnar



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



€ 2,00



16PDL0036750